

19433



LUIGI SANSONE

GLI

ACCORDI DELL'AJA

(PIANO YOUNG)




NICOLA JOVENE & C. - EDITORI
NAPOLI - 1930



1933



GLI ACCORDI DELL'AJA
(PIANO YOUNG)



14733
BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

LUIGI SANSONE

GLI
ACCORDI DELL'AJA
(PIANO YOUNG)



NAPOLI
N. JOVENE & C. - EDITORI
Mezzocannone, 109
1930



I PRINCIPII DEGLI ACCORDI

Gli atti conclusivi della Conferenza dell'Aia del 31 agosto 1929 e del 20 gennaio 1930 e della riunione complementare di Parigi del 28 aprile 1930 sono della più alta importanza dal punto di vista politico giuridico ed economico. Essi, mentre si ricollegano ad altri accordi di natura strettamente politica per lo sgombramento del territorio renano, regolano in maniera che può dirsi definitiva, nel senso politico di questo aggettivo, le diverse questioni riassunte nell'espressione di « problema delle riparazioni », così nei riguardi dei rapporti fra le Potenze creditrici e i singoli Stati debitori d'indennità, come in quelli dei rapporti delle Potenze creditrici tra loro. Legittimamente il ministro degli esteri d'Italia, on. Dino Grandi, nel suo discorso alla Camera dei deputati del 9 maggio, poteva porre in rilievo l'opera del Governo italiano e il pensiero direttivo del suo Capo per la definizione dell'irsuto problema, nella visione simultanea, giusta e sobria, dell'interesse generale e di quello particolare dell'Italia. Con eguale soddisfazione, il ministro per le finanze on. Mosconi, nella sua esposizione alla stessa Camera nella seduta successiva del 31 maggio, poteva annunciare

i risultati concreti ottenuti nelle stipulazioni a vantaggio dell'Italia e ottimisticamente pronunciarsi sul funzionamento del nuovo congegno finanziario internazionale, imperniato intorno alla banca dei regolamenti internazionali.

Gli atti comprendono: un accordo generale fra le Potenze creditrici e la Germania risultante da tre documenti riuniti sotto il nome di « Nuovo Piano » (rapporto del Comitato degli esperti — Young —, Protocollo del 31 agosto 1929, e accordo in senso proprio 20 gennaio 1930) ed altri accordi particolari in relazione all'accordo anzidetto (1); accordi singoli con ciascun'altra Potenza debitrice d'indennità (Austria, Ungheria, Bulgaria, Cecoslovacchia); due accordi generali di ripartizione di crediti fra le Potenze creditrici, uno rispetto al debito dalla sola Germania, l'altro rispetto ai debiti delle altre quattro Potenze; infine un accordo con la Svizzera. Nonostante la separazione, esiste fra tutti gli accordi un vincolo concettuale che ha la sua espressione unitaria nel documento-base costituito dal rapporto del Comitato degli esperti e nell'atto finale della Conferenza del 20 gennaio 1930.

Approfondendo lo studio del rapporto del Comitato degli esperti e dei testi protocollari e degli annessi o delle singole dichiarazioni, non è difficile scorgervi alcuni principi direttivi e non è arbitrario pensare che essi possano dar

(1) Arrangiamento relativo al memorandum aggiuntivo al Piano degli esperti; arrangiamento per la mobilitazione immediata di una parte del credito verso la Germania; dichiarazione relativa all'accordo tedesco-americano; accordi di natura esecutiva o transitoria; dichiarazione sulla risoluzione della questione dei marchi tedeschi nel Belgio.

luogo a nuove forme d'interessamento delle Potenze contraenti.

Innanzitutto, il principio della oggettività dell'adempimento, nel quale si traduce la esigenza della corrispondenza fra entità ed esigibilità del credito da una parte e capacità superproduttiva del debitore nel procurarsi e nel dare le quantità di monete e di cose per l'adempimento medesimo dall'altra, ha ricevuto più alta e più concreta sanzione sia nella determinazione del debito, sia nella specie della obbligazione, sia nelle forme di adempimento, sia infine nella compartecipazione del debitore alla utilizzazione del credito.

Già non era stato mai dubbio che il debito per riparazioni dovesse adeguarsi alle condizioni economiche del debitore. Gli stessi trattati di pace contengono ciascuno una clausola nella quale è esplicitamente detto che le Potenze vincitrici non pretendono a una riparazione completa dei danni di guerra, in considerazione delle risorse economiche degli Stati debitori. La difficoltà maggiore stava quindi nell'applicazione del principio, specie in rapporto al *quantum* globale e alla sua ripartizione nel tempo. Questa difficoltà, dopo la decennale discussione e la quinquennale e sperimentale applicazione del piano *Daves*, è stata superata col buon volere e soprattutto con la preventiva cooperazione del debitore per la definizione delle somme pagabili e per la loro progressiva distribuzione nel tempo. L'applicazione del principio della oggettività implicava l'abbandono di ogni prevenzione psichica nei riguardi del debitore, salvo alcune riserve di carattere rigidamente politico-diplomatico, e la sostituzione di un concetto di fiducia e di mutua collaborazione. Da ciò la soppressione del congegno fiscale precedente,

personificato dalla Commissione delle riparazioni, e l'abolizione di vincoli depressivi della sovranità dello Stato debitore; la sostituzione di obbligazioni puramente consensuali, dichiarate solenni; la limitazione della pronta esigibilità a una parte sola, fissa, del credito e il conseguente riconoscimento preventivo della dilazionabilità dell'adempimento dell'altra parte a criterio del debitore; il cointeressamento del debitore medesimo ad operazioni fruttifere fondate sull'adempimento stesso.

Questo in linea generale e con particolare riguardo alla Germania. Rispetto alle altre Potenze debentrici, lo spirito di buon volere e l'interesse politico hanno spinto le parti creditrici oltre i limiti propri del diritto inducendole dove a una remissione del debito (come per i debiti nascenti da cessione di beni o da spese di liberazione), dove a ritenere estinta l'obbligazione per i pagamenti fatti fino al giorno della stipulazione dell'accordo, dove a forme di conversione di oneri o di contribuzione per l'adempimento di obbligazioni, riconosciute *pro-bono*, nascenti dall'applicazione di disposizioni del trattato di pace e di sopravvenute leggi interne (costituzione dei Fondi ungheresi).

Questo principio della oggettività dell'adempimento non è ormai più solo. La necessità economica e uno spirito equitativo insieme hanno a grado a grado posto accanto ad esso un nuovo principio che potrebbe dirsi della giustificazione economica del credito, qual'è quello che risulta dal riconoscimento della connessione fra i debiti contratti dal creditore all'estero per la guerra e i danni di guerra, altrimenti l'indennità di guerra, del debitore primo. È merito del Governo italiano e del suo Capo l'aver posto e l'aver fatto trionfare la tesi della connessione, che, come la parola stessa dice,

non implica eguaglianza matematica fra le due specie di debiti, ma solo legame fra loro. La discussione sulla ragione giuridica dell'indennità (responsabilità) e sui titoli costitutivi di essa nei rispetti dei creditori era quanto mai vana e ribellistica dopo la stipulazione dei trattati di pace e contraria alla riaffermazione solenne del debito. Solo la tesi della connessione, già proposta come motivo parziale d'imposizione e poscia invocata come motivo di diversa e giusta ripartizione fra i creditori, poteva dar luogo a un principio nuovo che, senza distruggere il fondamento del diritto all'indennità, in un certo qual modo ne attenuasse il rigore nei confronti del debitore. È così che, in presenza del debitore medesimo, le Potenze creditrici procedono ad assegnazioni e conguagli di parte di annualità a copertura dei loro debiti esteri; è così, soprattutto, che le Potenze creditrici con dichiarazioni aggiuntive esplicitamente promettono di concedere un *beneficio di riduzione* del debito d'indennità in relazione all'eventuale riduzione dei loro debiti esteri.

Altro principio direttivo deve ravvisarsi nella differenziazione e nella localizzazione o isolamento territoriale dei debiti per indennità dei diversi Stati,

Già in pratica, nonostante la solidarietà degli Stati debitori d'indennità e il concentramento della gestione delle riparazioni in un unico organo, s'era verificata una differenziazione politica dei singoli debiti. Come in ogni alleanza o coalizione le individualità collegate e le loro cose non perdono mai la loro fisionomia e le loro caratteristiche, così nella solidarietà o nella colleganza dei rapporti giuridici succeduti alla ragione della coalizione si profilavano differenze di aspetti e di trattamento, La conservazione della solidarietà, o fronte unico dei debitori, poteva anche essere

poco intelligibile da un punto di vista più generale. La proposta del Comitato degli esperti per lo scioglimento della solidarietà nella responsabilità fra la Germania e le altre Potenze debentrici e per il conseguente annullamento di ogni loro reciproca obbligazione dipendente da quel vincolo, interamente accettata, è venuta a coronare quel naturale e logico processo di disassociazione.

Gli accordi dell'Aia e della riunione complementare di Parigi hanno definitivamente rotta l'unità dei debitori e hanno dato a ciascun debito un regolamento soggettivo oggettivo e formale distinto dall'altro. Ne è derivata, così, una distribuzione territoriale dei debiti, nella quale sono ravvisabili quattro aggruppamenti di rapporti e cioè: credito su la Germania con ripartizione definita fra tutti i creditori; credito su la Cecoslovacchia con ripartizione fra alcuni creditori soltanto; rapporti residuali di credito verso l'Austria risultanti non più dai trattati di armistizio e di pace o da convenzioni generali complementari, ma da arrangiamenti singoli dell'Austria con ciascuna Potenza; crediti orientali — su l'Ungheria e sulla Bulgaria — con ripartizione e assegnazione *farfâtaire* prevalentemente a favore degli Stati orientali e con destinazione a determinati fini.

Secondo cotesto principio di localizzazione, la quasi totalità dei crediti sull'Ungheria e sulla Bulgaria fino al 1943 è assegnata e ripartita fra Grecia, Rumenia, Jugoslavia; la differenza a saldo a credito delle Potenze occidentali, comprese le annualità successive fino al 1966 è destinata in concorso alla formazione dei capitali dei Fondi A e B per il soddisfacimento di diritti di sudditi di nazionalità Ungherese verso le Potenze alle quali è stato trasferito parte del territorio dell'Ungheria, cioè Rumenia Jugoslavia e Cecoslo-

vacchia. Il credito sulla Cecoslovacchia è ripartito fra poche Potenze ed è in gran parte concentrato nell'Italia, anche per la cessione che la Francia le ha fatto della sua quota. Il credito su l'Austria non esiste più come credito comune o ripartito: ma intanto si può dire che esista in quanto ancora risulti da stipulazioni separate con alcune Potenze. Il solo credito su la Germania forma ancora oggetto di concorso generale, secondo la ripartizione fattane. Così molti nodi della rete dei rapporti creditori sono stati tagliati con evidente vantaggio dell'autonomia delle future stipulazioni. Anche la gestione dei singoli crediti a mezzo della B. R. I. non potrà non seguire questo principio di localizzazione.

Non è possibile dire se ed in qual modo questa selezione di rapporti possa influire su sistemazioni future specie in rapporto ai debiti di guerra. Ma, certo la via delle cessioni pro-soluto è aperta, come nuova forma di applicazione del principio della connessione.

Correlativo a questa sistemazione convenzionale dei crediti è il nuovo sistema finanziario creato non soltanto per la riscossione e la ripartizione delle somme, ma per la valorizzazione anticipata di parte delle ragioni creditorie. Gli accordi prevedono due distinte operazioni di mobilitazione dei crediti, una in rapporto al credito sulla Germania, l'altra in rapporto alle entrate dei due Fondi. Economicamente queste operazioni sono dirette a fornire alle Potenze creditrici o ai Fondi dei capitali in corrispondenza delle annualità; giuridicamente, esse sono dirette alla parziale sostituzione di un gran numero di creditori, portatori di titoli, agli enti statali o ai Fondi creditori delle annualità. Per quel che riguarda il credito sulla Germania, l'operazione è limitata a una parte soltanto del credito delle annualità o anche a

una frazione di essa. Tendenzialmente è sancito il principio della commutabilità del debito per indennità verso gli Stati in debito pubblico estero redimibile al nome del debitore d'indennità e a vantaggio degli Stati creditori o dei Fondi. L'estensione dell'applicazione di questo principio è in dipendenza della capacità di assorbimento del mercato.

L'applicazione del sistema degli accordi dell'Aia presuppone la perduranza di una generale volontà di collaborazione e di pace. Questa volontà, a sua volta, non può non tradursi nella determinazione di condizioni economiche generali che permettano agli Stati debitori non solo la produzione di cose e servizi, ma la vendita e il collocamento all'estero di parte di coteste cose e di cotesti servizi in misura conveniente per l'acquisto dei mezzi di adempimento. Ciò dipende direttamente dal principio della oggettività di adempimento, in concorso di buona fede costante.

Non è sfuggito e non sfugge agli Stati creditori che il pagamento di un debito all'estero, quale ne sia l'origine, è sempre in dipendenza della produzione e del commercio estero dello Stato debitore. Lo Stato che funge da capitalista verso un altro Stato o che comunque assorbe una frazione della sua rendita sa di non potere e di non dovere ostacolare l'attività di questo anche se si svolga in parziale concorrenza della propria. E' questa un pò la tragedia, non senza vena comica, delle cose. Per buona fortuna e per buona volontà degli uomini, lo sforzo necessario agli adempimenti occupa una percentuale relativamente bassa dell'attività generale e il diritto di esuberanza e di concorrenza da riconoscersi ai debitori non restringe che in piccola misura il campo di attività dei creditori e solo per i prodotti che non possono essere assorbiti dal consumo interno. Tut-

tavia il problema sussiste e richiama l'interessamento degli Stati creditori. (1)

L'intervento di questi si è svolto finora ai fini del risanamento del bilancio dello Stato, della stabilizzazione monetaria e della forniture dei capitali mediante prestiti. Dopo la definizione dei debiti, la reciproca cooperazione trova modo di esplicarsi principalmente nel campo commerciale (2).

(1) Esso già emerge dalle convenzioni sulle consegne in natura, ma solo in senso agonistico.

(2) E' quasi superfluo notare che la materia definita dagli accordi dell'Aia è e resta materia di natura prettamente politica essendo in relazione a tesi fondamentali circa i trattati di pace. Possono quindi presentarsi in corso di tempo eventualità nuove fuori del campo economico o contrattuale, anche al di là di quanto è previsto nell'annesso I all'accordo con la Germania.

Indipendentemente da ciò, il nuovo piano e gli altri accordi vanno considerati nel loro valore attuale e come documenti suscettibili di ogni ulteriore adattamento convenzionale in relazione al sistema generale dei rapporti creditorii internazionali.

NOTE STORICHE

La storia del « problema delle riparazioni » è nota. Essa è segnata dalle seguenti tappe: *Parigi*, 10 Gennaio 1920, *S. Remo* aprile 1920, *Spa* luglio 1920, *Londra* 5 maggio 1921, *Wiesbaden* ottobre 1921, *Cannes* gennaio 1922, *Londra* agosto 1922, *Parigi* 31 agosto 1922, *Berlino* 22 novembre 1922, *Wiesbaden* gennaio 1923.

Durante il corso di queste riunioni, per effetto di studi ed osservazioni si era venuto maturando il convincimento che, anche nei riguardi dell'economia generale, valesse la regola che la sorte del credito è in dipendenza non soltanto della capacità del debitore ma dell'interessamento che il creditore medesimo pone all'attività e allo sviluppo normale della vita di quello. Con questo spirito, nel 1922 si provvide alla ricostruzione finanziaria dell'Austria (Protocollo 4 ottobre 1922) mediante il risanamento monetario, l'equilibrio del bilancio e l'emissione di un prestito di 600 milioni di corone oro. Con lo stesso spirito nel 1923 si iniziò lo studio del risanamento finanziario dell'Ungheria e della Germania e contemporaneamente dei provvedimenti di sistemazione delle riparazioni. Lo studio relativo alla situazione dell'Ungheria, fatto d'accordo fra la Società delle Nazioni e la Commissione delle riparazioni, diede luogo agli accordi

di Ginevra del 14 marzo 1924, in base ai quali, fra l'altro, fu accordato a quello Stato un prestito estero di 250 milioni di corone oro e parallelamente una restrizione dei pagamenti per riparazioni dal 1923 al 1943 a tenui annualità in danaro e in natura per un ammontare complessivo non eccedente i 200 milioni corone oro. Per la Germania lo studio fu fatto da una commissione di esperti, nominati dalla Commissione delle riparazioni e presieduta dal delegato americano *Daves*. Nel rapporto presentato il 9 aprile 1924, la Commissione degli esperti propose da un lato la emissione di un prestito estero a favore della Germania di 800 milioni di marchi oro e dall'altro un sistema di riparazioni fondato su una scala di pagamenti variabili dopo il primo quinquennio in base a un indice di prosperità e su un congegno di gestione e di controlli di carattere amministrativo.

Il piano *Daves*, approvato dalla conferenza di Londra del luglio-agosto 1924, entrò in vigore il 1° settembre 1924. Ma la sua applicazione, intrecciata a una serie di vicende politiche, e un nuovo spirito d'intesa indussero a un nuovo esame delle riparazioni tedesche e insieme alla risoluzione delle questioni politiche con essa connesse.

Il 16 settembre 1928, i rappresentanti della Germania della Francia, del Belgio, della Gran Bretagna dell'Italia e del Giappone si accordarono sul principio della costituzione delle commissioni di conciliazione stabilite dal trattato di Locarno e sulla necessità dell'apertura di negoziati per l'evacuazione della Renania e di un regolamento completo e definitivo del problema delle riparazioni sulla base di un rapporto di un nuovo comitato di esperti. Si trattava in principio di un regolamento proprio delle riparazioni tedesche, ma successivamente l'opera conclusiva delle Potenze si estese a tutte le riparazioni in generale.

Il Comitato degli esperti debitamente nominato assolse l'incarico ricevuto in Parigi dal 9 febbraio al 7 giugno 1929 sotto la presidenza del delegato Young e sotto quest'ultima data presentò il suo rapporto composto di 169 paragrafi e di otto alligati in 217 articoli.

A seguito della detta presentazione fu convocata conferenza all'Aja, alla quale furono invitati i governi della Grecia, del Portogallo, della Polonia della Rumenia della Cecoslovacchia e della Jugoslavia nonchè i governi del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Africa del Sud e dell'India e alla quale intervenne come osservatore il rappresentante degli Stati Uniti di America. La conferenza concluse i previsti accordi per l'evacuazione della Renania e per la costituzione delle commissioni. Quanto alle riparazioni, fu redatto un Protocollo contenente l'approvazione in linea di massima del piano Young e la stipulazione di alcuni patti di futura applicazione del piano e per la preparazione degli accordi definitivi.

Radunata nuovamente il 3 gennaio 1930, con l'intervento anche del delegato della repubblica Svizzera per la stipulazione relativa alla Banca, la Conferenza elaborò i testi degli accordi che furono tutti registrati e approvati con l'atto finale del 20 gennaio 1930.

IL RAPPORTO DEL COMITATO DEGLI ESPERTI 7 GIUGNO 1929

L'opera del Comitato degli esperti fu altamente innovatrice e benefica. Essa ebbe come mira propria, secondo il mandato dato dalle Potenze, la definizione delle riparazioni tedesche, ma si estese con accorti suggerimenti e con eque raccomandazioni a tutta la materia delle riparazioni. Leggendo il rapporto, che ora costituisce parte integrante del « Nuovo Piano », si resta intimamente compiaciuti per la sagacia e la finezza degli uomini che lo pensarono e lo redassero.

Nello studio del problema, il Comitato avvisò la necessità fondamentale di « trasferire » compiutamente tutte le quistioni ad esso relative dal campo politico a quello strettamente finanziario, compiendo in tal modo un atto della più alta importanza politica. Sul nuovo terreno fu meno difficile fissare le linee di un piano organico di proposte che avesse per base l'accettazione di una obbligazione solenne, la eliminazione delle forme coattive precedenti, una certa liquidazione del passato e una temperata ragione di applicabilità. Questo programma comprese sostanzialmente i seguenti punti:

- 1.° Costituzione di una Banca internazionale;
- 2.° Definizione del debito globale e del numero delle annualità;

3.° Determinazione dell'ammontare preciso di ciascuna annualità, secondo due periodi, il primo fino al 1966 il secondo fino al 1988, e abbandono del sistema dell'indice di prosperità;

4.° Divisione di ciascuna annualità in due parti, l'una sempre prontamente pagabile, l'altra limitatamente dilazionabile;

5.° Assicurazione e limitazione delle fonti di entrata;

6.° Conservazione per un decennio ancora del sistema delle consegne in natura;

7.° Liquidazione del passato con largo spirito di mutua concessione;

8.° Creazione del titolo di credito, con coupon a parti Pistinte;

9.° Limitazione delle garanzie, e abolizione dei vincoli non necessari;

10.° Facoltà di capitalizzazione in tutto o in parte del credito indifferibile;

11.° Riscattabilità dei titoli eventualmente emessi con la capitalizzazione su detta;

12.° Ripartizione fra gli Stati creditori sulla base di alligati quadri;

13.° Rinuncia ai crediti per cessione di beni o per spese di liberazione;

14.° Scioglimento della solidarietà fra gli Stati debitori e annullamento dei debiti reciproci;

15.° Concessione del beneficio di riduzione.

Questi ed altri punti si ritrovano integralmente nei singoli accordi. L'accettazione del piano proposto ebbe per effetto la definitiva *inclusione del debito tedesco nella lista dei regolamenti internazionali.*

PARTE I

IL NUOVO PIANO

I

L'accordo con la Germania.

I. NORME GENERALI.

L'accordo con la Germania concluso all'Aia il 20 gennaio 1930 è firmato dai rappresentanti dei governi intervenuti meno quelli degli Stati già alleati (Austria, Ungheria, Bulgaria) e degli Stati Uniti e della Svizzera.

L'articolo primo di questo accordo pone in essere « le nouveau plan », costituito dal piano del Comitato degli esperti (*Young*), dal protocollo del 31 agosto 1929 e dall'accordo stesso. I principi e le norme regolatrici del nuovo piano si ritrovano, perciò, nei tre documenti sopra indicati e relativi annessi. I due documenti convenzionali si integrano fra loro e sono a loro volta integrati da altri accordi accessori o consequenziali. Essi prevalgono sul testo del rapporto in tutto ciò che direttamente disciplinano ; per il resto vale il rapporto stesso non solo come documento di riferimento ma come parte integrale degli accordi. Per ragioni organiche, la lettura e la esposizione dei documenti vanno fatte secondo un ordine diverso da quello puramente cronologico.

Il testo dell'accordo con la Germania consta di 15

articoli e di una clausola finale. Ad esso fanno seguito 12 annessi, richiamati singolarmente negli articoli.

Con l'articolo primo, il nuovo piano è definitivamente accettato come regolamento completo e definitivo rispetto alla Germania delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra. Per questa accettazione le Potenze firmatarie assumono le obbligazioni e acquistano i diritti che il nuovo piano comporta per ciascuna di esse tra loro. Il governo tedesco assume di fronte alle Potenze creditrici l'*obbligazione solenne* di pagare le annualità prevedute dal nuovo piano in conformità delle stipulazioni che lo regolano. Con questo patto è consacrato il principio di assoluta fiducia suggerito dal Comitato degli esperti (§ 101 del rapporto). Per prudenza tutt'affatto di natura politica, nell'annesso 1, costituito da uno scambio di dichiarazioni fra i rappresentanti delle Potenze creditrici e i rappresentanti della Germania, è fatta la non favorevole ipotesi che questa fiducia possa venir meno ad opera di qualche futuro governo tedesco; per questa ipotesi le parti concordano di rimettersi alla decisione della Corte permanente dell'Aia nell'interesse della pace generale.

L'accettazione e l'inizio della esecuzione della obbligazione solenne operano la novazione della obbligazione precedente stabilita dal piano *Daves*.

L'obbligazione non è estinta se non con il pagamento integrale delle nuove annualità. Questo adempimento produce il discarico definitivo di tutte le obbligazioni della Germania rimaste ancora in sospeso ed enumerate nella Sezione XI della parte prima del piano *Daves* secondo la interpretazione che ne fu data con le decisioni del tribunale costituito con l'accordo di Londra (1924)

Il suggerimento del comitato per la liquidazione del

passato è tradotto nell'articolo 3 dell'accordo. Conseguentemente tutti i conti fra la Commissione delle riparazioni e la Germania, per il periodo anteriore al 1° settembre 1924, e i conti a credito della Germania imputati o imputabili sul debito originario cessano di avere effetto e sono definitivamente chiusi nello stato in cui si trovano.

In applicazione del § 143 del rapporto, la Germania rinuncia a ogni domanda avente per oggetto un pagamento o un bene che essa avrebbe potuto presentare alla Commissione delle riparazioni o a una Potenza creditrice in relazione con la guerra o col trattato di armistizio o di pace e con gli accordi di esecuzione entro i limiti di determinate categorie di domande.

Reciprocamente, le Potenze creditrici rinunziano a ogni domanda in più delle annualità, entro i medesimi limiti di categoria, a carico della Germania, salvi gli accordi posteriori al 10 gennaio 1930.

Le stesse Potenze si obbligano di cessare di applicare i provvedimenti conservativi o di esecuzione a carico di tedeschi o di loro interessi in base a leggi interne emanate durante la guerra e posteriormente mantenute, salvo le liquidazioni e gli atti di disposizione fatti o da farsi fra la Germania ed ogni singolo Stato.

2. SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DELLE RIPARAZIONI E BANCA

L'ufficio dei pagamenti per le riparazioni e gli organismi correlativi di Berlino sono soppressi. Cessano le relazioni fra la commissione delle riparazioni e la Germania.

È riconosciuta la necessità della costituzione di una Banca dei regolamenti internazionali con personalità giuridica e con



sede a Basilea. Le funzioni degli organismi soppressi non sono mantenute se non in quanto siano necessarie, per l'esecuzione del nuovo piano.

I poteri delle Potenze creditrici verso la Germania sono quelli che risultano dal piano, salve le riserve politiche contenute nello scambio di dichiarazioni sopra accennato.

3. IL CERTIFICATO DI DEBITO

Il debito integrale della Germania è rappresentato da un certificato di debito del Reich nel quale è contenuta la dichiarazione di pagare a rate mensili nelle mani della Banca quale mandataria delle Potenze creditrici — escluso ogni altro mandatario e ogni pagamento diretto — le annualità risultanti dalla tabella in detto certificato inclusa, più le somme necessarie per il servizio del prestito *Dawes*, qual'è previsto dal *General Bond* 10 ottobre 1924. L'annualità indicata nella tabella più la somma dovuta in ciascun anno per il prestito costituisce « l'annualità dovuta ». In tal senso va inteso, in base all'articolo 1° dell'annesso III all'accordo, l'articolo 5 dell'accordo stesso che dichiara che le annualità menzionate nell'accordo comprendono le somme dovute per il prestito.

Ciascuna annualità è divisa in due parti; l'una incondizionata di 612 milioni di R. M., giusto il protocollo 31 agosto 1929, l'altra, differibile, per la differenza fra l'ammontare della tabella e 612 milioni di R. M.

4. PAGAMENTO E TRASFERIMENTO. SOSPENSIONE

Il pagamento di regola deve essere fatto in moneta diversa dal R. M. alla Banca dei regolamenti internazionali:

ma la Banca stessa può chiedere che sia in considerazione dei programmi relativi alle consegne in natura o delle procedure dei *reparation recovery acts* sia in considerazione di spese da pagarsi in Germania, una parte corrispondente di questi pagamenti sia fatta in R. M. In conformità del par. 91 del rapporto, dell'art. 5 dell'annesso I al protocollo del 31 agosto 1929 e dell'art. 2, n. 5 dell'annesso III all'accordo è stabilito che il *reichsmark* avrà e conserverà la sua convertibilità in oro o divise a norma dell'art. 31 della legge sulla banca tedesca 30 agosto 1924 e che in ogni caso, ai fini generali del nuovo piano, esso avrà e conserverà una *parità monetaria di 1/2700 Kg. oro fino* secondo la definizione della legge tedesca 30 agosto 1924 sulle monete. Le somme versate in monete diverse dal R. M. in conto del trust delle annualità saranno calcolate in R. M. sotto riserva della parità su detta secondo la media dei corsi medii della borsa di Berlino nei quindici giorni precedenti la data di pagamento.

Ogni operazione di pagamento in moneta diversa dal R. M., implica l'acquisto di cotesta moneta e l'effettiva consegna di essa. Questi atti costituiscono il trasferimento.

Al certificato sono attaccati dei cuponi, rappresentanti ciascuno la totalità di una annualità a pagarsi senza le somme per il servizio del prestito.

Ogni cupone è diviso in due parti; *A* e *B*. La parte *A* rappresenta la frazione incondizionata (612 milioni di R. M.), la parte *B* la frazione differibile di ciascuna annualità. Ciascuna delle due parti del cupone gode di diritti assolutamente eguali, salvo per ciò che si riferisce, per la parte *B*, alla possibilità di moratoria.

Le somme corrispondenti al servizio della parte *A* de-

vono essere pagate in moneta diversa dal R. M. dal Governo tedesco alla banca senza riserva alcuna, vale a dire sotto la sua responsabilità, costituendo il servizio finanziario di questa parte una obbligazione internazionale definitiva assoluta ed incondizionata nel senso finanziario ordinario della parola.

Anche le somme per la parte *B* devono essere pagate in moneta diversa dal R. M., salvo quanto è detto a principio.

Il trasferimento di queste somme può essere differito a criterio del governo tedesco entro determinati limiti di tempo. All'uopo il detto governo può, previo preavviso di almeno 90 giorni, sospendere il versamento alla B. R. I. di tutta o di una parte della frazione *B* per un periodo massimo dei due anni dalla data delle scadenze. Successivamente può valersi di una seconda sospensione, ma per non più di un anno se sia in tutto o in parte ancora pendente la precedente. In ogni caso non potranno coesistere più di due differimenti. Tutte le somme il cui versamento alla B. R. I. è sospeso, devono essere depositate in R. M. sulla Reichsbank a conto della B. R. I. a futura liberazione del debito, in quanto non siano assorbite da corrispettivi di consegne in natura. Tuttavia, durante il periodo della sospensione del trasferimento è consentita anche, ma non prima di un anno dall'inizio di quella e per non più di un anno, la sospensione del deposito di ogni somma differibile.

Al termine del differimento, le somme non riscosse sotto forma di ricevimento di merci sono immediatamente esigibili.

Su tutte le frazioni differite decorrono interessi convenzionali a favore delle Potenze creditrici.

5. MOBILITAZIONE DELLA PARTE A

La parte **A** di ciascun cupone può essere riscossa come tale o essere in tutto o in parte preventivamente capitalizzata. Questa capitalizzazione dicesi mobilitazione. Nel caso che si chieda in tutto o in parte questa mobilitazione, la Germania è obbligata a sostituire alla parte **A** dei cuponi, a richiesta della B. R. I., dei titoli libellati al suo nome, rappresentanti, alle stesse condizioni del certificato e dei cuponi **A.**, un obbligo del Reich. Questi titoli possono essere emessi, nell'interno di ciascuno Stato, richiedente la mobilitazione della sua parte di credito, in sostituzione di titoli dello Stato medesimo, in occasione della conversione dei suoi debiti nazionali.

6. CAUTELE DI ESECUZIONE

L'esercizio della facoltà riconosciuta alla Germania di dichiarare la sospensione non è sottoposto a condizioni o limiti, oltre quelli di tempo. In considerazione di ciò il governo tedesco, per facilitare il buon funzionamento del nuovo piano, spontaneamente dichiarò, all'art. 8 dell'accordo, che esso è deciso a fare tutto il possibile per evitare una dichiarazione di sospensione e a non ricorrervi se non dopo essersi pienamente e sinceramente convinto che il cambio della moneta tedesca e la vita economica della nazione potrebbero essere seriamente minacciati dal trasferimento parziale o totale della parte **B.**

Con successivo scambio di lettere fra il delegato tedesco e il presidente della Conferenza, concernente l'accordo tedesco-americano, il governo tedesco si obbligò a

non esercitare i diritti di sospensione riconosciuti dagli accordi allora firmati o parafati verso una qualunque delle Potenze creditrici, se non esercitando contemporaneamente gli analoghi diritti che esso può avere di fronte a una delle altre Potenze, i cui crediti sono inglobati nelle annualità, tali quali figurano nel rapporto degli esperti del 7 giugno 1929 e che non avrebbe concesso in futuro, in materia di sospensione, alcuna preferenza a una qualunque di coteste Potenze (1).

D'altra parte, i governi delle Potenze creditrici sentirono il bisogno di stabilire che, in caso di una dichiarazione di sospensione da parte della Germania, la B. R. I. avrebbe convocato il comitato consultivo speciale per una opportuna inchiesta anche sul posto, secondo il suggerimento del rapporto degli esperti, dichiarando per altro che niun impegno potesse farsi derivare nè ad esse nè alla Germania dalle conclusioni del comitato stesso.

7. GARENZIE PROPRIE

Indipendentemente dalle cautele su esposte, l'accordo e il relativo annesso III stabiliscono che oltre il certificato di debito propriamente detto, deve essere consegnato alla B. R. I. un certificato della compagnia delle ferrovie tedesche, a titolo di *garenzia collaterale*, col quale questa si obbliga a pagare per 37 anni un'annualità di 660 milioni

(1) Le annualità proposte dagli esperti comprendono il credito degli U. S. A., mentre le annualità stabilite dalla conferenza e comprese nel certificato sono al netto di questo credito. La dichiarazione del delegato tedesco si riferisce alle cifre del rapporto.

di R. M., corrispondenti alla parte A del cupone, secondo la proposta del comitato degli esperti, come contribuzione alle annualità di riparazioni da pagarsi dal Reich. L'ammontare di questa obbligazione deve essere pagato a rate mensili di 55 milioni R. M. il primo giorno non festivo di ogni mese, mentre la rata mensile del Reich scade il 15 di ogni mese. Se il governo tedesco paga integralmente in termine la sua rata, le somme versate dalla compagnia sono trasferite immediatamente al Reich.

Dopo il 1966 la garanzia della compagnia cessa.

Altra *garanzia collaterale* è stabilita, conformemente al rapporto del Comitato degli esperti, col vincolo (pegno negativo) di alcuni proventi del bilancio dello Stato (annessi XI e XII).

Infine è fatto obbligo alla Germania di fare e di mantenere fino al 31 marzo 1966 un deposito senza interessi presso la B. R. I. equivalente al 50 % del deposito medio che è a conto del trust delle annualità ma non superiore a 100 milioni di R. M.

Altre piccole garanzie sono date dall'assicurazione della riforma delle leggi tedesche sulla Banca e sulla compagnia delle ferrovie e dalla conservazione del carattere privato di questa.

Ogni altro vincolo precedente è abolito per effetto dell'accettazione dell'impegno solenne.

8. LA GESTIONE DEL DEBITO

La banca dei regolamenti internazionali è investita dalle Potenze creditrici, congiuntamente, di un mandato generale, in virtù di apposito contratto (annesso VIII) per

tutto ciò che riguarda il ricevimento la gestione e la ripartizione delle annualità e per ogni altra funzione che si riconnetta con esse.

Nel contratto medesimo sono specificate e regolate le funzioni della banca quale *trustée* per il servizio del prestito tedesco, per il quale un articolo dell'accordo (13) conferma tutti i diritti e le garanzie precedenti.

9. PAGAMENTI IN NATURA

Le operazioni della banca sono di natura prevalentemente finanziaria, anche in riguardo alle prestazioni in natura. Queste sono regolate a parte da un poderoso annesso (IX) composto di ben 14 titoli (in 125 articoli) e di quattro annessi e dall'annesso II al Protocollo del 29 agosto 1929 appositamente richiamato.

Le prestazioni in natura sono costituite da forniture di merci e di servizi prodotti dall'economia tedesca fatte a una Potenza creditrice in base a fondi riservati a questo scopo, giusta tabella.

Non tutte le merci possono essere date in conto riparazioni o in maniera illimitata o incondizionata.

Alcune sono *escluse* (lista A); altre sono *contingentate* nel senso che possono essere date soltanto entro limiti di disponibilità (lista B); altre infine possono essere date soltanto per una parte del loro prezzo (lista C). Coteste liste sono rivedibili.

Il meccanismo delle prestazioni in natura è basato sulla stipulazione di contratti e sull'accrédimento di somme sulla parte differibile. Tutti i contratti devono essere omologati dalla Potenza creditrice e dal governo tedesco. Gli

affari relativi alle prestazioni si svolgono sotto il controllo e mediante l'opera di commissari di ciascuna Potenza e del governo tedesco separatamente per ciascun Stato. Il commissario tedesco risiede a Parigi. All'occorrenza i diversi commissari possono radunarsi, su richiesta, per l'esame della situazione generale.

I contratti sono ammessi nei limiti di impegno consentiti dalle somme accreditate e disponibili. Val quanto dire che gli impegni non possono sorpassare, anno per anno, le somme a credito di ciascuna Potenza, salvo contribuzioni dirette e salvo il caso di moratoria. Le somme non impegnate in un anno possono essere riportate nei limiti del 40% della quota annua all'anno successivo.

La B. R. I. ha il compito di assicurare il pagamento delle somme nei limiti delle disponibilità e di provvedere alle registrazioni dei movimenti dei fondi e alla compilazione dei quadri statistici. Può valersi, in questa sua opera, del consiglio di un comitato consultivo da esso nominato.

Per gli accordi contenuti negli annessi al Protocollo 31 agosto 1929 è mantenuto il divieto di riesportazione delle merci ricevute a titolo di prestazioni in natura. È vietato anche di disporre di parte di dette merci fuori del territorio proprio di ciascuna Potenza.

Le contestazioni sull'ammissibilità dei contratti ed altre di maggiore importanza sono deferite al tribunale arbitrale previsto dall'accordo (art. 15); quelle relative all'esecuzione dei contratti ed altre minori sono deferite a un arbitro unico previsto dall'annesso.

La totalità dei crediti per prestazioni in natura dovrà

essere impegnata a tutto il 31 agosto 1930. Al 31 marzo 1940 cesserà il funzionamento delle prestazioni (1).

10. RECOVERY ACTS

Accanto al sistema delle prestazioni in natura è stato mantenuto, entro determinati limiti, giusta gli accordi contenuti nell'annesso X all'accordo stesso, il sistema dei *recovery acts* nell'interesse della Gr. Bretagna e della Francia, a riguardo dei quali l'annesso II al Protocollo del 31 ag. 29 stabiliva il principio del *pari passu*.

Il sistema dei *recovery acts* è una forma di assicurazione di pagamento nascente da una dichiarazione unilaterale di diritto (legge interna) sulla base del riconoscimento del debito. Anche convenzionalmente lo Stato creditore si fa salvo il diritto di pagarsi mediante prelevamento (tassa di riparazione) entro determinati limiti percentuali, sul prezzo dovuto per le importazioni tedesche nel proprio territorio.

Per l'accordo contenuto nell'annesso I/2 al citato Protocollo 29 e per l'accordo contenuto nell'annesso X fra la Gr. Bretagna e la Germania, la prima si è assicurato il pagamento dell'intera sua quota nel decennio per prestazioni

(1) Nel rapporto è previsto che il sistema potesse durare oltre il decennio. Nello stesso rapporto (§ 151 e 152) e nell'annesso II al Protocollo 31 ag. 29 è prevista anche una serie di accordi speciali col governo tedesco per la utilizzazione dei depositi sulla Reichsbank fatti durante il periodo di sospensione del trasferimento. Infine nell'annesso II al detto protocollo sono contrattualmente regolati fra l'Italia e l'Inghilterra la forniture e il trasporto del carbone in relazione alle consegne di carbone in conto riparazioni.

in natura sotto la forma dei *recovery acts*, pari al 23,05 % della somma totale annuale pagabile in natura.

Per lo stesso accordo del '29 e per altro accordo tra la Francia e la Germania anche quella si è assicurato il pagamento di una quota del suo credito, pari al 4.95 % del totale annuo per prestazioni in natura.

Praticamente, finchè non vi è sospensione di trasferimento o di deposito, non v'è ragione di servirsi del sistema di ritenzione o di prelevamento. In qualunque modo, l'esercizio del diritto di prelevamento deve andare di pari passo con il pagamento diretto delle prestazioni in natura e non può in niun caso superare il 26 % del valore delle importazioni tedesche in Francia e nella Gr. Bretagna.

II. CONTROVERSIE. ENTRATA IN VIGORE

L'accordo deferisce le controversie sull'applicazione e sulla interpretazione del nuovo piano a un tribunale arbitrale stabile, rinnovabile a periodi quinquennali.

Precisa poi le condizioni per l'entrata in vigore del nuovo piano. Essendo stata regolata la questione dei marchi tedeschi nel Belgio con separato accordo (lettere), il nuovo piano è accettato incondizionatamente anche dal Belgio.

La sostituzione delle obbligazioni e delle annualità del nuovo piano decorre per disposizione espressa dal 1. settembre 1929, tenuto conto delle norme transitorie contenute negli annessi.

II

**Dichiarazioni e stipulazioni aggiunte all'accordo
con la Germania**

In relazione all'accordo con la Germania vanno tenuti presenti alcuni atti firmati alla Conferenza, quali sono indicati dall'atto finale.

Di due di essi si è già incidentalmente dato notizia: quello sulla estensione della sospensione di pagamento e quello sui marchi tedeschi nel Belgio (1). Alcuni altri sono di carattere esecutivo, come quelli circa le tariffe della compagnia ferroviaria tedesca e per alcune disposizioni transitorie.

Importanti sono invece: l'arrangiamento relativo al memorandum aggiunto al piano degli esperti; l'arrangiamento per la immediata mobilitazione finanziaria; l'arrangiamento fra la Potenze creditrici a seguito dell'accordo con la Germania.

I. BENEFICIO DI RIDUZIONE

Col primo dei tre arrangiamenti suddetti, i rappresentanti della Gr. Brettagna, del Belgio, della Francia, dell'Italia, della Grecia, della Rumenia e del Portogallo, accogliendo la raccomandazione del Comitato degli esperti, contenuta in memorandum a parte, si obbligarono di far beneficiare la Germania in ragione di $\frac{2}{3}$ per i primi 37 anni e per la totalità negli anni successivi di ogni remissione di debito, parziale o totale, che potesse essere accordata a uno Stato debitore-creditore, fatte le dovute deduzioni, alle condizioni indicate nel memorandum stesso.

(1) v. pag. 22-23 e 29.

2. MOBILITAZIONE IMMEDIATA

Col secondo arrangemento, sette delle Potenze firmatarie, si accordarono nel 20 gennaio stesso per la mobilitazione immediata di una frazione della parte *A* del cupone e cioè per un valore base di 300 milioni di dollari. I detti governi si impegnarono di procedere alle emissioni prima del primo ottobre 1930 o non oltre il 31 marzo 1931, esclusa temporaneamente ogni altra emissione in Germania di titoli di prestito.

3. ARRANGIAMENTO FRA LE POTENZE CREDITRICI

A chiusura degli accordi con la Germania, le diverse Potenze conclusero e firmarono fra loro un accordo, col quale, accettata la ripartizione dei pagamenti tedeschi secondo il piano e dichiarati chiusi i reciproci conti fra loro, provvidero: *a)* alla divisione delle azioni della *Bagdad Bahn* detenute dalla Commissione delle riparazioni; *b)* alla divisione dei cavi ceduti dalla Germania; *c)* ai conti e alle spese; *d)* a dichiarare estinte le obbligazioni della Danimarca, della Città di Danzica e del Consiglio del porto e delle vie d'acqua di Danzica; *e)* a rateazioni di pagamenti; *f)* per la restituzione dell'oro all'Italia, ecc.

Questo arrangemento va integrato dal Protocollo dell'agosto 1929 non solo per quel che riguarda le prestazioni in natura, ma per i seguenti punti: *a)* prelevamento sulla quota degli ultimi cinque mesi dell'ultima annualità Dawes della somma di R. M. 118.100.000, della quale 102 mil. alla Gr. Brett., 14.800.000 all'Italia e 1.300000 alla

Grecia, a copertura delle loro rispettive annualità di debito estero; b) eccetto ciò, dichiarazione di disinteresse di alcune Potenze di fronte alla Francia e al Belgio per le somme dovute o pagate per i detti ultimi cinque mesi (1); c) garanzia da parte della Francia del Belgio e dell'Italia per 37 anni all'Inghilterra di coprire le annualità del debito estero di questa con R. M. rispettivamente di 16 mil., 3,8 mil. e di 9 mil. all'anno.

Con questo atto si chiude l'opera della Conferenza nei riguardi delle convenzioni con la Germania. Nelle pagine seguenti si riportano il quadro delle annualità stabilite dal Comitato degli esperti e dalla Conferenza, il quadro di ripartizione delle annualità come fu compilato ed accettato e il quadro per le ripartizioni delle consegne in natura, avvertendo quanto alle annualità che non vi è differenza fra quelle stabilite dalla Conferenza e quelle stabilite dal Comitato se non in ciò che nelle prime non figurano le quote dovute agli Stati Uniti d'America, le quali invece sono inglobate nelle seconde.

1) La quota sarebbe stata di $\frac{2500}{12} \times 5 = 1.021666665$

QUADRO I.

Annualità di riparazioni tedesche e pagamenti esteri

(in milioni di reichsmark)

Pagamenti esteri a)	ANNUALITÀ			
	PERIODO b)	Gife del rapporto del Comitato degli esperti 7 giugno 1929 c)	Annualità dovuta	
			annualità del certificato di debito d)	Prestito estero tedesco 1924 e)
—	1/7 1929 - 31 marzo 1930	742.8	676.9	65.9
965.1	1/4 1930 - 31 marzo 1931	1707.9	1641.6	66.3
942.3	» 1931 - » 1932	1685.0	1618.9	66.1
995.5	» 1932 - » 1933	1738.2	1672.1	66.1
1136.4	» 1933 - » 1934	1804.3	1744.9	59.4
1199.0	» 1934 - » 1935	1866.9	1807.5	59.4
1224.9	» 1935 - » 1936	1892.9	1833.5	59.4
1271.8	» 1936 - » 1937	1939.7	1880.3	59.4
1334.0	» 1937 - » 1938	1977.0	1919.8	57.2
1352.5	» 1938 - » 1939	1995.3	1938.1	57.2
1375.0	» 1939 - » 1940	2042.8	1983.4	59.4
1487.6	» 1940 - » 1941	2155.5	2096.1	59.4
1437.9	» 1941 - » 1942	2180.7	2114.6	66.1
1451.1	» 1942 - » 1943	2198.0	2131.9	66.1
1451.1	» 1943 - » 1944	2194.3	2128.2	66.1
1464.7	» 1944 - » 1945	2207.5	2141.4	66.1
1460.9	» 1945 - » 1946	2203.8	2137.7	66.1
1456.9	» 1946 - » 1947	2199.5	2133.4	66.1
1472.3	» 1947 - » 1948	2215.2	2149.1	66.1
1467.1	» 1948 - » 1949	2210.0	2143.9	66.1
1461.5	» 1949 - » 1950	2316.8	2240.7	76.1
1503.9	» 1950 - » 1951	2359.2	2283.1	76.1
1487.9	» 1951 - » 1952	2343.2	2267.1	76.1
1491.1	» 1952 - » 1953	2346.2	2270.1	76.1
1498.1	» 1953 - » 1954	2353.3	2277.2	76.1
1509.4	» 1954 - » 1955	2364.6	2288.5	76.1
1504.5	» 1955 - » 1956	2359.8	2283.7	76.1
1499.1	» 1956 - » 1957	2354.2	2278.1	76.1
1506.7	» 1957 - » 1958	2361.8	2285.7	76.1
1538.6	» 1958 - » 1959	2393.8	2217.7	76.1

36 ESERCIZI FINANZIARI TEDESCHI

Segue Quadro I.

Pagamenti esteri a)	ANNUALITÀ				
	PERIODO b)		Cifre del rapporto del Comitato degli esperti 7 giugno 1929 c)	Annualità dovuta	
				annualità del certificato di debito d)	Prestito estero tedesco 1924 e)
1515.4	36 eserc. finanz. tedeschi	1/4 1959 - 31 marzo 1960	2370.8	2294.5	76.1
1525.4		» 1960 - » 1961	2380.5	2304.4	76.1
1543.2		» 1961 - » 1962	2398.3	2322.2	76.1
1535.0		» 1962 - » 1963	2390.2	2314.1	76.1
1547.4		» 1963 - » 1964	2402.6	2326.5	76.1
1546.8		» 1964 - » 1965	2402.1	2326.0	76.1
1573.7		» 1965 - » 1966	2428.8	2352.7	76.1
1566.9		Anno 1966 - 1967	1607.7	1566.9	40.8
1566.1		» 1967 - 1968	1606.9	1566.1	40.8
1575.9		» 1968 - 1969	1606.7	1575.9	40.8
1589.2	» 1969 - 1970	1630.0	1589.2	40.8	
1602.9	» 1970 - 1971	1643.7	1602.9	40.8	
1613.1	» 1971 - 1972	1653.9	1613.1	40.8	
1621.5	» 1972 - 1973	1662.3	1621.5	40.8	
1624.9	» 1973 - 1974	1665.7	1624.9	40.8	
1627.6	» 1974 - 1975	1668.4	1627.6	40.8	
1634.2	» 1975 - 1976	1675.0	1634.2	40.8	
1637.9	» 1976 - 1977	1678.7	1637.9	40.8	
1644.6	» 1977 - 1978	1685.4	1644.6	40.8	
1654.7	» 1978 - 1979	1695.5	1654.7	40.8	
1659.6	» 1979 - 1980	1700.4	1659.9	40.8	
1670.5	» 1980 - 1981	1711.3	1670.5	40.8	
1687.6	» 1981 - 1982	1687.6	1687.6	—	
1691.8	» 1982 - 1983	1691.8	1691.8	—	
1703.3	» 1983 - 1984	1703.3	1703.3	—	
1683.5	» 1984 - 1985	1683.5	1683.5	—	
925.1	» 1985 - 1986	925.1	925.1	—	
931.4	» 1986 - 1987	931.4	931.4	—	
897.8	» 1987 - 1988	897.8	897.8	—	

Nota: Le cifre della colonna c) sono eguali alla somma delle cifre delle colonne d) + e). Dal 1866 in poi, cessata la contribuzione della compagnia ferroviaria tedesca, le annualità di riparazioni pareggiano con le annualità per debiti esteri.

Le cifre della colonna d) per i primi 37 anni sono calcolate sulla base di una costante. Per gli anni successivi al 1966 le annualità scendono di colpo venendo a cessare la contribuzione della Compagnia delle ferrovie tedesche.

Si osservi ancora che tutte le annualità sono inferiori alla annualità Dawes, che, nell'ultimo anno del quinquennio cessato, già raggiungeva 2500 milioni di R. M.

QUADRO II
Ripartizione delle annualità secondo le nouveau Plan accettata dalle Potenze (in milioni di reichsmark)

Anno finanziario tedesco	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Francia	Impero Britann.	Italia	Belgio	Romenia	Jugoslavia	Grecia	Portogallo	Giappone	Polonia	U.S.A.	Totale, compreso il servizio del prestito di cui alla colonna 12	
1929 - 1930	418,8	53,1	42,5	70,7	—	72,1	—	6,0	13,2	0,5	65,9	742,8	
1930 - 1931	900,7	266,8	156,0	98,2	10,0	19,4	3,6	13,2	13,2	0,5	66,3	1707,9	
1931 - 1932	838,4	362,0	190,8	102,6	12,0	79,3	6,7	13,2	13,6	0,5	66,1	1685,0	
1932 - 1933	879,8	364,5	196,3	105,3	13,0	79,4	6,9	13,2	13,2	0,5	66,1	1738,2	
1933 - 1934	879,1	454,8	192,4	100,3	13,9	72,4	7,2	12,6	11,9	0,4	59,4	1804,3	
1934 - 1935	941,8	450,1	193,6	102,8	14,7	72,5	7,2	12,6	11,9	0,4	59,4	1866,9	
1935 - 1936	962,8	444,9	195,2	110,0	16,1	72,6	7,2	12,6	11,9	0,4	59,4	1892,9	
1936 - 1937	1004,1	438,1	197,2	116,9	17,2	73,8	8,2	12,6	11,9	0,4	59,4	1939,7	
1937 - 1938	1031,8	452,6	198,6	114,7	18,3	71,5	8,3	12,4	11,4	0,4	57,2	1977,0	
1938 - 1939	1052,4	447,1	200,2	114,8	19,1	71,8	8,5	12,4	11,4	0,4	57,2	1995,3	
1939 - 1940	1087,3	442,5	204,1	117,0	23,7	74,5	8,4	13,6	11,9	0,4	59,4	2042,8	
1940 - 1941	1179,9	457,1	211,5	117,1	20,1	76,1	8,4	13,6	11,9	0,4	59,4	2155,5	
1941 - 1942	1171,2	456,3	223,1	123,9	20,0	83,9	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2180,7	
1942 - 1943	1191,4	446,0	225,5	124,1	20,6	88,2	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2198,0	
1943 - 1944	1190,8	439,8	227,8	124,2	21,1	88,3	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2194,3	
1944 - 1945	1190,7	450,5	230,5	123,9	21,1	88,5	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2207,5	
1945 - 1946	1190,8	439,1	233,3	124,0	25,7	88,7	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2203,8	
1946 - 1947	1188,1	432,4	235,6	124,1	28,4	88,7	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2199,5	
1947 - 1948	1185,2	446,6	237,1	124,1	31,2	88,8	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2215,2	
1948 - 1949	1185,1	439,1	239,4	124,2	31,2	88,8	8,3	14,2	13,2	0,5	66,1	2210,0	

Segue Quadro II.

Anno finanziario tedesco	1	Francia	2	Impero Britann.	3	Italia	4	Belgio	5	9 Romania	7 Jugoslavia	8 Grecia	6 Portogallo	0 Giappone	11 Polonia	12 U.S.A.	Totale, compreso il servizio del prestito di cui alla colonna 12	13
1949 - 1950		1248.6		439.6		248.1		134.6		31.1	99.8	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2316.8	
1950 - 1951		1277.9		440.5		260.1		134.7		31.1	99.9	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2359.2	
1951 - 1952		1248.5		441.1		272.8		134.7		31.1	100.0	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2343.2	
1952 - 1953		1248.3		441.4		275.6		134.7		31.1	100.0	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2346.2	
1953 - 1954		1248.2		445.6		278.5		134.7		31.1	100.1	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2353.3	
1954 - 1955		1248.1		453.6		281.3		134.7		31.1	100.7	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2364.6	
1955 - 1956		1248.2		444.2		285.4		134.7		31.1	101.2	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2359.8	
1956 - 1957		1248.1		434.7		289.0		134.9		31.1	101.2	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2354.2	
1957 - 1958		1278.6		407.3		292.6		134.9		31.1	102.2	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2361.8	
1958 - 1959		1302.6		410.2		296.7		134.8		31.1	103.1	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2393.8	
1959 - 1960		1278.4		408.3		299.8		134.8		31.1	103.2	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2370.6	
1960 - 1961		1278.2		406.1		310.8		134.7		31.1	104.5	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2380.5	
1961 - 1962		1278.2		412.0		321.5		134.5		31.1	105.9	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2398.5	
1962 - 1963		1278.1		400.5		324.8		134.8		31.1	105.9	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2390.2	
1963 - 1964		1278.0		410.1		327.8		134.0		31.1	106.0	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2402.6	
1964 - 1965		1277.9		406.3		331.0		134.9		31.1	106.0	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2402.1	
1965 - 1966		1297.5		410.6		334.0		134.5		31.1	106.0	8.1	15.1	15.2	0.6	76.1	2428.8	
1966 - 1967		794.2		357.2		290.1		53.1		31.7	22.7	9.7	8.2	—	—	40.8	1607.7	
1967 - 1968		794.1		346.7		295.1		52.8		36.8	22.7	9.7	8.2	—	—	40.8	1606.9	
1968 - 1969		790.9		349.4		302.3		53.0		9.8	22.7	9.7	8.2	—	—	40.8	1616.7	

Segue Quadro II.

Anno finanziario tedesco	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Francia	Impero Britann.	Italia	Belgio	Romania	Jugoslavia	Grecia	Portogallo	Giappone	Polonia	U.S.A.	Totale, compreso il servizio del prestito di cui alla colonna 12
1969 - 1970		787.1	355.7	309.3	53.1	42.9	22.7	9.7	8.2			40.8	1630.3
1970 - 1971		787.5	361.2	317.3	53.2	42.9	22.7	9.7	8.2			40.8	1643.7
1971 - 1972		787.3	361.8	327.7	52.8	42.9	22.7	9.7	8.2			40.8	1653.9
1972 - 1973		787.1	366.1	332.0	52.8	42.9	22.7	9.7	8.2			40.8	1662.3
1973 - 1974		786.9	365.4	336.3	52.8	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1665.7
1974 - 1975		786.8	364.1	340.5	52.8	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1668.4
1975 - 1976		786.6	366.4	344.6	53.2	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1675.0
1976 - 1977		786.3	363.8	350.8	53.5	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1678.7
1977 - 1978		786.1	364.8	356.9	53.3	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1685.4
1978 - 1979		785.9	365.1	367.1	53.2	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1695.5
1979 - 1980		785.7	364.7	372.9	52.9	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1700.4
1980 - 1981		785.5	363.5	385.1	53.1	42.9	22.6	9.7	8.2			40.8	1711.3
1981 - 1982		785.2	365.7	400.1	53.3	42.9	22.6	9.7	8.2			—	1687.6
1982 - 1983		785.0	362.9	407.2	53.4	42.9	22.6	9.7	8.2			—	1691.8
1983 - 1984		784.7	372.0	409.8	53.4	42.9	22.6	9.7	8.2			—	1703.3
1984 - 1985		784.4	346.2	416.5	53.0	42.9	22.6	9.7	8.2			—	1683.5
1985 - 1986		784.1	414.1	418.8	53.0	42.9	22.6	9.7	8.2			—	925.1
1986 - 1987		783.9	414.1	425.0	53.3	42.9	22.6	9.7	8.2			—	931.4
1987 - 1988		783.3	372.1	382.6	50.6	42.9	22.6	9.7	8.2			—	897.8

Ripartizione delle prestazioni in natura fra

PERIODO	Francia			Gran Bretagna Rec. Act.	Italia	Belgio
	Prestazioni	Rec. Act. (4,95 %)	Totale			
Regime transitorio 1-IX-29—31-III-30	272293,0	21507,0	293,800	46036,00	37,000	24500,00
Annualità Prima 1-IV-30—31-III-31	364090,4	36609,6	400,700	190964,00	52,500	37750,00
Seconda 1931-32	305540,0	32860,0	338,400	186638,70	52,500	31500,00
Terza 1932-33	306180,6	30219,4	336,400	140718,85	52,500	29250,00
Quarta 1933-34	304506,3	29693,7	334,200	138270,60	52,500	27000,00
Quinta 1934-35	274773,4	27226,6	302,000	126782,50	52,500	24750,00
Sesta 1935-36	225977,9	23182,1	249,160	107948,70	52,500	20837,50
Settima 1936-37	196314,9	20545,1	216,860	95669,70	52,500	17756,25
Ottava 1937-38	166674,6	17985,4	184,660	3750,10	52,500	14675,00
Nona 1938-39	137124,4	15335,6	152,460	71411,25	52,000	11593,75
Decima 1939-40	45274,5	4710,5	49,985	21934,60	15,500	637,50
Totale	2598750,0	259875,0	2858,625	1210125,00	525,000	236250,00

Potenze creditrici in migliaia di reichsmark

Giappone	Jugoslavia	Portogallo	Rumenia	Grecia	Totali		
					in prestazioni	in rec. act.	generale
2500	26,000	4,600	—	—	366,943,00	67,543,00	434,486,00
5625	37 500	6,548	9,000	3,000	512,013,40	227,573,60	739,587,00
5250	35,000	4,800	6,950	2,800	444,340,00	219,498,70	663,838,70
4875	32,500	4,500	7,150	2,600	439,555,60	170,938,25	610,493,85
4500	30,000	4,402	6,600	2,400	431,908,30	167,964,30	599,872,60
4125	27,500	4,125	6,050	2,200	396,023,40	154,009,10	550,032,50
3750	23,300	3,328	5,500	2,000	337,193,40	131,130,80	468,324,20
3375	19,400	2,742	4,950	1,800	298,838,15	116,214,80	415,052,95
3000	16,600	2,156	4,400	1,600	261,605,60	101,735,50	363,341,10
1825	13,200	1,570	3,850	1,400	223,063,15	86,746,85	309,810,00
500	1,500	604	3,300	1,200	68,516,00	26,645,10	95,161,10
39375	262,500	39,375	57,750	21,000	3,780,000,00	1,470,000,00	5,250,000,00

III.

La banca dei regolamenti internazionali

La banca dei regolamenti internazionali ha origine dal rapporto degli esperti 1929 e dall'accordo proprio con la Germania.

La sua fondazione è stata promossa dalle sei Potenze seguenti: Gr. Bretagna, Belgio, Francia, Italia, Germania, Giappone; ed è stata fatta dalle banche centrali delle suddette Potenze e da un gruppo bancario nord-americano, comprendente la casa J. P. Morgan e C.^o di New-York e le prime banche nazionali di New-York e di Chicago. All'uopo le sei Potenze su dette hanno stipulato una convenzione con la Svizzera diretta a far dare al nuovo ente finanziario la sua carta costitutiva, mediante legge, anche in deroga delle leggi interne della Svizzera, e alcune immunità e privilegi.

Il capitale della Banca è fissato a 500 milioni di dollari, sottoscritto per circa $\frac{4}{7}$ dagli enti fondatori su detti e per gli altri $\frac{3}{7}$ eventualmente da altre banche partecipanti o dagli stessi enti suddetti.

Esso è rappresentato da 200000 azioni nominative di valore eguale (25000 fr. o. sv.).

La banca è amministrata da un Consiglio che la rappresenta, composto di 16 membri fissi (i 7 governatori degli enti fondatori o i loro supplenti o i loro sostituti, più 7 membri da essi nominati, più altri due membri uno tedesco e uno francese) e di un altro numero variabile di membri (al massimo nove) eletti dal consiglio dei 16 so-

pra liste di quattro nomi presentati da altre banche partecipanti, rinnovabili a sorte per un terzo.

L'assemblea generale è costituita dalle persone designate dalle banche fondatrici e partecipanti.

La banca dei regolamenti ha per iscopo :

a) di favorire la cooperazione delle banche centrali (in genere istituti di emissione) dei singoli Stati;

b) di dare delle facilitazioni aggiuntive per le operazioni finanziarie internazionali;

c) di agire come mandataria (*trustee*) o come agente in ciò che concerne i regolamenti finanziari internazionali ad essa affidati in virtù di accordi interceduti fra le Potenze interessate, giusta il nuovo piano e ogni atto ad esso relativo.

Le operazioni della banca devono essere conformi alla politica monetaria delle banche centrali dei paesi interessati. Le singole banche che non hanno preso parte a una deliberazione del consiglio di amministrazione *possono opporsi* preventivamente a determinati atti o chiedere che essi siano convenientemente compiuti, secondo loro indicazioni.

Il *carattere delle operazioni della banca* è stabilito dal consiglio di amministrazione. L'art. 22 dello statuto contiene un lungo elenco a titolo esemplificativo delle specie di operazioni. Queste si possono riassumere in:

- 1° compra-vendita e custodia di oro;
- 2° anticipazioni e prestiti alle banche centrali contro garanzia di oro e di effetti negoziabili a breve scadenza;
- 3° sconto e risconto di determinati effetti o titoli;
- 4° compra-vendita di valori diversi dalle azioni;
- 5° conti correnti o a termine;
- 6° depositi, ecc.

Il tutto in relazione con le banche centrali o con banche da queste indicate.

Questa indicazione è puramente esemplificativa. Tassativi invece sono i divieti.

Le operazioni vietate sono :

a) le immobilizzazioni, salvo che per le necessità di servizio;

b) la emissione di biglietti pagabili a vista o al portatore;

a) le anticipazioni ai governi ;

d) l' apertura di c. c. in nome dei governi ;

e) l' esclusività o il predominio di un affare.

La caratteristica della banca è la sua liquidità e la sua mobilità.

Considerata nelle duplicità delle sue funzioni, essa è nel tempo stesso un organo di tesoreria internazionale e una banca mobiliare per operazioni di alto campo. Può divenire uno strumento assai utile per il riavvicinamento e le intese economiche internazionali.

PARTE II

GLI ALTRI ACCORDI DELL'AJA

All' Aja furono conclusi i seguenti altri atti:

- a) accordo con l' Austria,
- b) accordo con la Bulgaria,
- c) accordo con la Ungheria,
- d) accordo con la Cecoslovacchia,

e) accordo fra le Potenze creditrici in rapporto agli accordi con l' Austria la Bulgaria e la Ungheria circa i così detti debiti di deliberazione ed altre materie.

L' accordo con l' Ungheria fu semplicemente parafato. Esso divenne definitivo e fu firmato nella successiva riunione di Parigi (28 aprile).

Oltre a questi atti, fu dato l' annunzio nell' atto finale della conclusione di altri atti separati fra le singole Potenze e la Germania in esecuzione o in relazione all' accordo con questa.

Dal suo canto il governo italiano concluse alcuni atti particolari con la Bulgaria, con la Cecoslovacchia, con la Polonia, con la Rumenia, con l' Austria, che non sono menzionati nell' atto finale della Conferenza, ma che hanno relazione con le materie trattate in questa.

IV.

L' accordo con l' Austria

L' accordo con l' Austria è firmato dai rappresentanti dei governi intervenuti alla conferenza meno che dai rappresentanti della Germania, della Bulgaria, dell' Ungheria (e degli U. S. A. e della Svizzera).

Essa fa tabula rasa di tutte le obbligazioni finanziarie dell' Austria risultanti da ogni disposizione dell' armistizio 3 novembre 1918 del trattato di S. Germano e di ogni trattato o convenzione complementare, *ad eccezione di quelle risultanti da arrangiamenti già conclusi dall' Austria* e da ogni altra Potenza firmataria, in virtù dei detti trattati o convenzioni, obbligazioni e arrangiamenti, che continuano ad aver valore.

Per effetto di questa tacitazione, cessa il privilegio di 1° grado di cui all' art. 197 del trattato di S. Germano e ogni altro carico derivante dagli atti su detti.

Come nell' accordo con la Germania, i conti fra l' Austria e la Commissione delle riparazioni sono chiusi.

È fatto abbandono reciproco di ogni reclamo o contro reclamo non definito, proposto in base ai detti atti, o in seguito a provvedimenti di guerra, salvo sempre gli arrangiamenti, che riguardino reciprocamente l' Austria e i sudditi dell' Austria.

Le Potenze creditrici, sempre come nell' accordo con la Germania, si obbligano a cessare di esercitare i loro diritti di ritenere e di liquidare i beni diritti e interessi appartenenti a *sudditi dell' antico impero austriaco*, sal-

vo gli atti di liquidazione e di disposizione definitiva precedenti.

Giusta il voto del Comitato degli esperti, è sciolta la solidarietà fra Austria e Germania. Conseguentemente sono annullati i debiti e crediti reciproci di cui agli articoli dei rispettivi trattati di pace (261 Vers., 213 S. Germ.). Correlativamente, è annullato ogni credito dell' Austria verso l' Ungheria e la Bulgaria e ogni credito di queste due Potenze (che riconosceranno questo annullamento nei separati accordi che le riguardano) di cui ad altri articoli dei rispettivi trattati di pace (213 S. Germ., 196 Trian., 145 Neul.).

Restano fermi gli arrangiamenti conclusi per il prestito austriaco garantito 1923 e continuano ad aver valore i buoni di soccorso e le obbligazioni risultanti dall' art. 203 del trattato di S. Germano.

Le controversie sull' interpretazione e sull' applicazione dell' accordo con l' Austria sono deferite allo stesso tribunale arbitrale previsto dall' accordo con la Germania, salvo sostituzione di un rappresentante dell' Austria a quello della Germania nel collegio giudicante.

V.

L' accordo con la Bulgaria

L' accordo con la Bulgaria è firmato come gli altri, meno che dai rappresentanti dei governi ex alleati (e degli U. S. A. e della Svizzera).

Il debito di riparazione della Bulgaria era stato defi-

nito col protocollo 21 marzo 1923. Esso risultava distinto in due parti *A* e *B*. Il relativo piano finanziario era stato approvato dal consiglio della Società delle Nazioni il 10 giugno 1926 e la commissione delle riparazioni aveva accordato (23 luglio 1926) la facoltà del beneficio della sospensione del trasferimento.

Con l'accordo dell'Aia, le Potenze creditrici rinunziano alla parte *B* del loro credito e le tre Potenze occupanti, Francia Gran Bretagna e Italia, rinunciano ai crediti per le armate di occupazione.

La parte *A* del credito è consolidata in franchi oro 420.243.808 e ne è stabilito il pagamento mediante annualità con rate semestrali, come segue :

1° aprile 1930:	fr.o.	5.000.000
1930 — 1904: 10 annualità	»	100.000.000
1940 — 1950: 10 annualità	»	115.000.000
1950 — 1966: 16 annualità		200.243.808
		<hr/>
	fr.o.	420,243.808

La facoltà di sospensione sopra concessa resta.

Il debito è rappresentato da un certificato a cuponi da consegnarsi alla B. R. I.

Permangono i pegni speciali precedenti e gli obblighi della B. N. Bulgara verso i sudditi delle Potenze creditrici e i diritti della società dei portatori dei crediti civili in Bulgaria nascenti dal contratto 30 maggio 1923 con la B. N. Bulgara.

E' prevista la conclusione di un accordo speciale per assicurare il servizio regolare della quota-parte del debito ottomano incombente sulla Bulgaria.

Per il resto sono stabilite disposizioni analoghe a quelle dell' accordo con l' Austria per ciò che riguarda la cessazione dei rapporti fra la Commissione delle riparazioni e la Bulgaria ; la rinuncia all' esercizio del diritto di ritenzione e di liquidazione dei beni dritti ecc., salvo l' accordo speciale con la Rumenia ; l' annullamento dei crediti fra la Bulgaria e gli Stati suoi - ex - alleati nascenti da articoli dei rispettivi trattati di pace ; l' annullamento dei reclami e contro-reclami delle Potenze creditrici e dei loro sudditi contro la Bulgaria e viceversa , salvo convenzione speciale ; il rigetto delle domande non regolarmente presentate per mezzo degli uffici di compensazione o dei tribunali arbitrali misti ; il deferimento delle controversie al tribunale arbitrale previsto dall' accordo con la Germania, salva sostituzione di rappresentante.

All' accordo con la Bulgaria fa seguito una dichiarazione aggiunta delle Potenze creditrici , contenente la promessa di esaminare con benevolenza la possibilità di far beneficiare la Bulgaria di una riduzione proporzionale del suo debito e non mai oltre il 50 % , nel caso che esse stesse ottengano una riduzione dei loro debiti esteri.

VI

L' accordo con l' Ungheria

(Aja-Parigi)

Agli accordi parafati all' Aja furono sostituiti i seguenti accordi firmati a Parigi il 28 aprile 1930.

1. Preambolo :

2. Accordo 1°, contenente gli arrangiamenti fra l'Ungheria e le Potenze creditrici;

3. Accordo 2°, contenente il regolamento delle questioni relative alle riforme agrarie e ai tribunali arbitrali misti;

4. Accordo 3°, relativo all'organizzazione e al funzionamento di un fondo agrario, detto Fondo A;

5. Accordo 4°, relativo alla costituzione di un Fondo B.

Com'è noto, nel procedersi nel 1924 alla ricostruzione finanziaria dell'Ungheria, fu provveduto a una revisione del debito di riparazioni della stessa mediante alcune decisioni in data 29 febbraio 1924 della commissione delle riparazioni, con la seconda delle quali fu consentito che i pagamenti e le consegne da farsi dall'Ungheria fossero contenuti fra gli anni 1924 e 1943 entro limiti bassissimi, giusta alligato, in modo da non superare i 200 milioni di corone oro nel ventennio.

L'articolo primo dell'accordo 1° conferma quest'obbligo dell'Ungheria ed inoltre, per gli anni 1944-1966 incluso, fa carico alla stessa di pagare un'annualità costante di 13 milioni e mezzo di corone oro.

I pagamenti a farsi fino al primo gennaio 1944 restano sottoposti alle stesse condizioni precedenti; ma i versamenti invece che alla commissione delle riparazioni devono essere fatti alla B. R. I. I pagamenti posteriori al primo gennaio 1944, costituendo una obbligazione incondizionata, non godranno di alcuna moratoria e dovranno essere effettuati a semestri.

Sia l'una che l'altra parte di annualità sono rappresentate da certificati di debito da consegnarsi alla B. R. I. Restano fermi tutti gli obblighi dell'Ungheria relativi a de-

biti pubblici anteriori alla guerra il cui carico grava sulla Ungheria a norma del trattato di Trianon, nonchè le obbligazioni derivanti sia all'Ungheria sia ad altre Potenze firmatarie degli accordi precedenti.

L'Ungheria è tenuta inoltre a corrispondere un interesse sulle somme per le quali esiste condanna a favore di sudditi delle Potenze creditrici nelle sentenze dei tribunali speciali arbitrati istituiti dal trattato di Trianon. Questi interessi (3 %) saranno pagati negli ultimi anni del ventennio 1924 - 1944 e saranno rappresentati da alcuni buoni con cinque cuponi.

Seguono disposizioni analoghe a quelle dell'accordo con l'Austria circa: la cessazione del privilegio e di ogni altro carico (180 Trianon); la rinuncia all'esercizio del diritto di ritenzione e di liquidazione; lo scioglimento della solidarietà e l'annullamento dei crediti e debiti fra l'Ungheria e suoi ex alleati dipendenti dai trattati di pace; la chiusura e l'annullamento di conti fra la commissione delle riparazioni e l'Ungheria e la cessazione dei rapporti fra loro; il deferimento delle controversie al tribunale arbitrale stabilito con l'accordo con la Germania, salva sostituzione di rappresentante, ecc.

In diretta connessione con il regolamento delle riparazioni ungheresi stanno le altre convenzioni contenute negli altri tre accordi. Erano infatti sorte questioni innanzi i tribunali arbitrati misti istituiti dal trattato di Trianon fra cittadini di nazionalità ungherese (optanti) e le tre Potenze succedute all'Ungheria in parti del territorio di questa (Cecoslovacchia, Rumenia, Jugoslavia) a riguardo dell'applicazione di leggi o di ordinanze agrarie emanate dalle tre Potenze su dette e importanti l'espropriazione dei beni terrieri

dei reclamanti. Innanzi i tribunali i governi convenuti contestavano il diritto degli attori che invece era sostenuto dalla Ungheria. Per porre fine a queste contestazioni da un punto di vista tutt'affatto amichevole, i governi in contrasto, con il consenso di alcune Potenze creditrici, convennero nell'idea di venire a una risoluzione d'ordine finanziario-politico, mediante la costituzione di un fondo ripartibile fra i diversi reclamanti.

Frattanto altre questioni sorgevano relativamente all'applicazione di altre norme del trattato di Trianon e analogamente si pensò di provvedere a risolverle mediante un secondo fondo detto B.

Presentate le questioni alla conferenza, esse furono risolte parte a carico delle Potenze convenute innanzi i tribunali misti mediante loro contribuzioni, parte a carico dei crediti di riparazioni verso l'Ungheria, parte ancora mediante girata di annualità a credito delle Potenze.

Più precisamente, con l'accordo 2° e 3° si è convenuto che risponda dell'indennità dovuta in base a sentenza un ente giuridico a responsabilità globale limitata, in surrogazione passiva delle tre Potenze convenute, detto Fondo agrario o fondo A.

Le attività di questo Fondo sono costituite da:

a) un capitale di 219.500.000 c. o. da versarsi giusta accordo dalle tre Potenze mediante annualità. La Cecoslovacchia per altro si è fatta salva la facoltà di provvedere essa direttamente al pagamento agli aventi diritto verso di lei;

b) dalle quote di annualità a debito dell'Ungheria e a credito del Belgio della Gr. Bretagna della Francia dell'Italia e del Giappone dal 1° luglio 1924 al 1944. Trattasi di

piccole quote a saldo, essendo la maggior parte di queste annualità ripartita fra le Potenze orientali come si dirà (92.73‰);

c) da un prelevamento annuo di c. o. 6.100.000 fatto dagli Stati creditori sull'annualità di 13.500.000 a debito dell'Ungheria 1944-1966, stabilita dall'accordo 1°;

d) da versamenti annuali per gli anni 1930-66 fatti dal Belgio dalla Francia dalla G. Bretagna e dall'Italia, eguali alle somme effettivamente riscosse a titolo di riparazioni bulgare;

e) da altre annualità versate soltanto dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dall'Italia per altri 7.316.936 c. o., variamente ripartite.

Con altre annualità, poi, la Francia e l'Italia si obbligano di costituire una riserva speciale del fondo A.

Con l'accordo 4° si è venuto a creare un secondo Fondo con capitale attuale di 100.000.000 di c. o., avente egualmente personalità giuridica.

Le attività di questo secondo Fondo sono costituite dal 1931 al 1943 con 13 annualità di 3 milioni ciascuna versate dalla Gr. Bretagna (20‰), dalla Francia (40‰) e dall'Italia (40‰) e per il periodo dal 1944 al 1966 con annualità di 7.400.000 c. o. ricavate dal resto dell'annualità dovuta dall'Ungheria per questo periodo (v. accordo 1).

Entrambi questi Fondi sono gestiti da separate commissioni miste di gestione e per mezzo di organi di ripartizione. Essi possono emettere delle cartelle in corrispondenza delle loro attività che si realizzano lentamente nel tempo.

Questi accordi con l'Ungheria hanno un evidente carattere transattivo e sostanzialmente contengono una cessione delle annualità ungheresi e bulgare da parte di alcune Potenze a beneficio delle Potenze che avrebbero dovuto pa-

gare l' indennità o a sollievo di coloro che altrimenti sarebbero stati privati dei loro beni senza indennità. Le riparazioni orientali servono così a bisogni di giustizia e di pace in oriente.

L' obbligazione dell' Ungheria non è estinta ; soltanto essa è investita a beneficio degli stessi cittadini di nazionalità ungherese, a vantaggio dei quali è aggiunta anche parte dell' indennità bulgara.

VII

L' accordo con la Cecoslovacchia

La Cecoslovacchia, come nuovo Stato sorto dallo smembramento dell' Impero Austro-Ungarico non era tenuta alle riparazioni se non per riguardo alla sua qualità di successore nei beni, cioè per i così detti beni ceduti a seguito del distacco di territorio, a tenore dei quattro trattati di pace con la Germania con l' Austria con l' Ungheria e con la Bulgaria. Com' è detto nel capitolo seguente, i crediti per cessioni di beni fatte dall' Austria dall' Ungheria e dalla Bulgaria, furono annullati con altro accordo nel quale la Cecoslovacchia figura come parte contraente.

Nell' accordo speciale con la Cecoslovacchia, firmato come gli altri, meno che dai rappresentanti della Germania dell' Austria dell' Ungheria e della Bulgaria (oltre che U. S. A. e Svizzera, come sempre) è convenuto che essa pagherà a titolo di beni ceduti, in dipendenza dell' accordo 10 settembre 1919, 37 annualità di 10 milioni di marchi

oro ciascuna, a semestri, nelle mani della B. R. I., a conto delle potenze creditrici.

Con l' accordo successivo questo credito è poi ripartito fra una parte delle Potenze stesse.

VIII

Secondo arrangiamento fra le Potenze creditrici

Com' è detto al capitolo II, n° 3, le Potenze creditrici ripartirono fra loro il credito sulla Germania e sistemarono altre questioni pendenti relative alla materia dell' accordo con questa Potenza.

Con un secondo arrangiamento, le stesse Potenze creditrici (Belgio, Gran Bretagna e suoi cinque domini, Francia, Grecia, Giappone, Italia, Polonia, Portogallo, Rumenia e Jugoslavia) e la Cecoslovacchia si accordarono in ordine ai crediti nascenti dalle cessioni di beni per effetto dei trasferimenti territoriali dall' Austria, dall' Ungheria e dalla Bulgaria, in ordine alle indennità di liberazione nascenti dagli accordi 11 settembre e 8 dicembre 1919 e in ordine alla ripartizione fra loro delle riparazioni non tedesche.

Quanto al primo e al secondo punto, cioè quanto ai crediti nascenti da cessioni di beni in virtù dei trattati di S. Germano di Trianon e di Neuilly e quanto ai crediti per indennità di liberazione, le Potenze creditrici, conformemente al voto contenuto nel rapporto del Comitato degli esperti, si fecero l' un l' altra completa e definitiva remissione dei debiti corrispondenti, subordinando però l' ef-

ficacia di essa, rispetto a ciascun debitore, alla ratifica degli altri accordi che separatamente le riguardassero.

Quanto al terzo punto, esse convennero nella seguente distribuzione;

a) L'annualità di 10 milioni di marchi oro dovuta dalla Cecoslovacchia viene ripartita fra le seguenti Potenze, come segue:

1° Francia	3.187.854
2° Gran Bretagna	1.384.519
3° Italia	3.146.632
4° Belgio	418.816
5° Giappone	51.920
6° Portogallo	51.920
7° Grecia	1.758.339

Tot. 10.000.000.

Con convenzione a parte, la Francia cede la sua quota all'Italia.

b) Il credito sull'Ungheria è diviso in due periodi, anteriore e posteriore al 1° gennaio 1944.

Quello del primo periodo è assegnato o ripartito come segue:

1° Jugoslavia tutte le somme a riscuotersi fino al 30 giugno 1930, salvo ritenuta, ed inoltre	2,00 ‰
2° Grecia	76,73 »
3° Rumania	13,00 »
4° Cecoslovacchia	1,00 »
	92,73 ‰

Il saldo essendo stato ripartito fra le altre Potenze

creditrice secondo le percentuali di Spa e accordi complementari.

Il credito per annualità del secondo periodo (13,500.000 c. o.) da versarsi dall' Ungheria alla B. R. I. trovasi assegnato ai due Fondi, dei quali all'accordo con l' Ungheria, e precisamente per milioni 6,1 c. o. al Fondo A. e per milioni 7.4 c. o. al Fondo B.

c) Il credito sulla Bulgaria è anch'esso diviso negli stessi due periodi, anteriore e posteriore al 1° gennaio 1944.

Quello del primo periodo è assegnato o ripartito come segue :

1° *Grecia* — tutti gli averi liquidi realizzati dalla Comm. delle Rip. in base al trattato di Neuilly e non ancora ripartiti fino al 20/1/30 ed inoltre la somma di 5 mil. di p.o. dovuta il 1° aprile 1930 ed ancora il 76.73 %.

2° *Rumenia* 13.00 »

5° *Jugoslavia* 5.00 »

4° *Cecoslovacchia* 1.00 »

95,73 »

Il saldo essendo stato ripartito fra le altre Potenze creditrici secondo le percentuali di Spa e accordi complementari.

Il credito del secondo periodo (7 annualità per un totale di fr. o. 80.500000 più 16 annualità di fr. o. 200.243,800, con un totale generale di fr. o. 280,743.800) (1) deve intendersi ripartito secondo le medesime percentuali dell'accordo di Spa e degli accordi complementari. Però va ri-

(1) Cfr. pag. 48.

cordato che tutte le quote a credito del Belgio della Gr. Bretagna, della Francia e dell' Italia su tutto il debito della Bulgaria dal 1930 al 1966 sono assegnate, in quanto riscosse, in concorso alla costituzione delle attività del Fondo A, giusta l' accordo 3° con l' Ungheria.

Nell' accordo è esplicitamente detto che le regole di ripartizione su indicate sono *forfaitaires* e definitive e che esso stesso costituisce un regolamento definitivo di ogni domanda relativamente ai beni ceduti in virtù dei trattati di S. Germano, di Trianon e di Neuilly, ai debiti di liberazione e ai pagamenti e alle consegne effettuate in virtù dei medesimi trattati e degli arrangiamenti complementari.

L' atto finale della Conferenza corona nella sua oggettività la serie degli accordi. Per lungo tempo l' opera dei delegati delle Potenze intervenute sarà ricordata come concorde manifestazione di volontà per la risoluzione di un problema annoso, derivante dell' applicazione di quattro trattati di pace.

Nuove convenzioni potranno modificare la rete dei rapporti creditorii e pervenire finanche all'annullamento di partite di credito o introdurre altre più radicali innovazioni. Il tutto in dipendenza degli atti dei maggiori Stati creditori per prestiti di guerra. Gli accordi contengono già in sè stessi il principio del riesame, subordinatamente alla necessità di pagamento. Il rapporto degli esperti esplicitamente considera il nuovo piano come un *secondo passo* sul terreno degli accordi rispetto al piano *Daves*. L' adattamento consensuale, per la parte finanziaria, è in atto.

PARTE III.

ACCORDI PARTICOLARI DELL'ITALIA

Alla data dell'atto finale della conferenza dell'Aia 20 gennaio 1930, il delegato italiano on. Mosconi concluse alcuni accordi particolari con la Germania, la Francia, la Cecoslovacchia, l'Austria, la Polonia, la Rumenia e la Bulgaria per le materie seguenti:

1° Con la *Germania*, per la sistemazione definitiva delle questioni ancora insolute di cui alla Parte X del trattato di Versailles e ciò in relazione alle disposizioni sulla liquidazione del passato contenute nel *nouveau plan*.

2° Con la *Francia*, per tradurre in cifre la promessa francese di riconoscere al Governo italiano un privilegio sulla parte francese nei crediti risultanti dagli arrangiamenti 10 settembre e 8 dicembre 1919 (beni ceduti ecc.). Con questo atto la Francia cede all'Italia il suo credito sulla annualità della Cecoslovacchia di R. M. 3.187,854 più una somma a complemento di R. M. 3,500.000 per 37 anni.

3° Con la *Cecoslovacchia*. Fatti i debiti conti di dare ed avere fra Italia e Cecoslovacchia, la prima risulta creditrice di lire 190.680.000 in cifra tonda, corrispondente a un'annualità di lire 11.400.000 in cifra tonda per 37 anni, equivalente a 2 milioni e mezzo di m. o. per lo stesso periodo. Si conviene che la Cecoslovacchia pagherà all'Italia per semestri l'annualità di m. o. cioè 2,500.000 per 37 anni.

Così il credito annuo dell'Italia verso la Cecoslovacchia risulta di m. o. 8.834.486 , cioè per la parte attribuita a lei, per la parte cedutale dalla Francia e per la parte convenuta a saldo del conto.

4° L'accordo con l'*Austria* costituisce adesione all'accordo di Londra 15 agosto 1928 per la sostituzione di buoni serie B. (buoni di rinnovazione) ai buoni di soccorso, la quale adesione ha per effetto di fare iniziare i pagamenti dell'*Austria* dal 1° gennaio 1929 anzichè dal 1943.

5° Con l'accordo con la *Polonia* si regola il debito di questa risultante dalle spese di occupazione dei territori plebiscitarii dell'Alta Slesia, di Marienverder e di Allenstein. Questo debito è accertato in lire 38.446.117.34. Il pagamento è rateato fra il 1931 e il 1965.

6° Con l'accordo con il *regno di Rumania*, l'Italia, tenuto conto che per la ripartizione delle riparazioni tedesche, quello Stato viene ad incassare una somma insufficiente a coprire integralmente i suoi debiti esteri di guerra, gli concede una riduzione del debito che esso ha verso di lei, rinunciando alle annualità 1° luglio 1967 - 1° luglio 1976. pari a lire italiane 65 milioni.

7° Gli accordi con la Bulgaria sono due: col primo si provvede alla liquidazione del passato (soppressione del tribunale arbitrale misto e regolamento dei beni diritti e interessi bulgari in Italia); col secondo si liquidano le spese per il rimpatrio dei prigionieri di guerra bulgari in lire 471.473 che la Bulgaria si obbliga a pagare in dieci annualità dal 31 dicembre 1931,

INDICE

I principi degli accordi	pag. 5
Note storiche	» 14
Il rapporto del Comitato degli esperti 7 giugno 1929	» 16

PARTE I. — IL NUOVO PIANO.

I. L'accordo con la Germania.

1. Norme generali	» 19
2. Soppressione della Commissione delle riparazioni e Banca	» 21
3. Il certificato di debito	» 22
4. Pagamento e trasferimento. Sospensione.	» 22
5. Mobilitazione della parte A.	» 25
6. Cautele di esecuzione	» 26
7. Garezie proprie	» 26
8. La gestione del debito.	» 27
9. Pagamenti in natura	» 28
10. Recovery acts	» 30
11. Controversie. Entrata in vigore	» 31

II. Dichiarazioni e stipulazioni aggiunte all'accordo con la Germania.

1. Beneficio di riduzione	» 32
2. Mobilitazione immediata	» 33
3. Arrangiamento fra le Potenze creditrici.	» 33
Quadro 1. ^o — Annualità di riparazioni tedesche e pagamenti esteri	» 35
Quadro 2. ^o — Ripartizione delle annualità secondo le « Nouveau plan », accettata dalle Potenze	» 37
Quadro 3. ^o Ripartizione delle prestazioni in natura fra le Potenze creditrici	» 40

III. La Banca dei regolamenti internazionali.	» 42
---	------

PARTE II. — GLI ALTRI ACCORDI DELL'AJA.	»	45
IV. L'accordo con l'Austria	»	46
V. L'accordo con la Bulgaria	»	47
VI. L'accordo con l'Ungheria	»	49
VII. L'accordo con la Cecoslovacchia	»	54
VIII. Secondo arrangemento fra le Potenze creditrici	»	55
PARTE III. — ACCORDI PARTICOLARI DELL'ITALIA.	»	59

Lire 8,—